

Sent. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ARIANO IRPINO

Anno 2012


SENT. 855/2012
R.G. LAV. 107/2012
CRON. 3125

in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Mariella Ianniciello ha pronunciato la seguente

SENTENZA

all'udienza di discussione del 16.10.2012, nella causa iscritta al numero 107/2012 R.G. lavoro

TRA



ricorrenti-

E

"MINISTERO della GIUSTIZIA , in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato

resistente -

oggetto: nullità CCNI del 29.7.2010
conclusioni : come in atti

Motivi della decisione

In *limine litis* si osserva che, essendo stato il ricorso depositato in data successiva al 25 giugno 2008, trova applicazione la modifica dell'art. 429 comma 1 c.p.c. civ. introdotta dall'art. 53 co. 2 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con L. 6.8.2008.

L'art. 56 D.L. 112/2008 prescrive che il novellato art. 429 cod. proc. Civ. "si applica ai giudizi instaurati dalla data della sua entrata in vigore", ossia, ai sensi dell'art. 86 D.L. cit., a decorrere dal 25 giugno 2008.

Secondo condivisibile giurisprudenza, il modello di sentenza delineato dal nuovo art. 429 comma 1 cod. proc. civ. è riconducibile a quello descritto dall'art. 281 *sexies* cod. proc. civ., a norma del quale la motivazione consiste nella *concisa* esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Da quanto detto consegue che non è necessaria - neanche nel modello previsto dal modificato art. 429 c.p.c. - la redazione di una parte autonoma contenente l'esposizione dello svolgimento del processo.



E' pacifico in fatto che gli attuali ricorrenti sono dipendenti del Ministero convenuto, in servizio presso gli Uffici giudiziari ed amministrativi della circoscrizione dell'intestato Tribunale, inquadrati nel profilo professionale di cancelliere, precedentemente inquadrati in area B, come cancellieri di pos. econ. B3 o B3S.

Il *thema disputandum* ha ad oggetto la *quaestio iuris* della "nullità - inefficacia" delle disposizioni contrattuali di cui agli artt. 15 e 16 (con connesso All. sub lett. A) del CCNI del 29 luglio 2007 .

Le allegazioni di cui al libello introduttivo del presente giudizio consentono di scindere il *petitum* sostanziale in due distinti profili :

- a) quello afferente la riqualificazione ;
- b) quello concernente l'inquadramento .

Appare opportuno trattare singolarmente le due questioni sub iudice.

A) Domanda di riqualificazione.

E' fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto Ministero.

Rappresenta oramai un principio di diritto vivente quello secondo cui sono devolute alla cognizione del Giudice Amministrativo tutte le controversie afferenti le procedure concorsuali di assunzione, tra le quali rientrano anche i concorsi destinati a consentire l'inquadramento in aree funzionali o categorie più elevate (come nel caso de quo) – cfr ex multis Cass. SSUU n 12543/11-

B) Domanda concernente l'inquadramento

Appare opportuno un breve excursus sulla normativa ex contractu applicabile ai ricorrenti .

Il CCNL per il comparto ministeri 1998-2001, firmato il 16.2.99 , in forza dell'art. 56 D.Lgs 29/93, recepiva il principio di equivalenza di cui all' art. 2103 c.c. e sanciva definitivamente, nell'ambito dell'organizzazione del personale non dirigenziale delle Pubbliche Amministrazioni, il principio dell'**interfungibilità delle funzioni**. In particolare, l'art. 13 dello stesso CCNL prevedeva l'accorpamento delle previgenti nove qualifiche funzionali in tre sole aree e disponeva che il nuovo sistema di classificazione del personale fosse *"improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi"*.

L'allegato A del predetto CCNL definiva (i.e. definisce ,non essendo stato in questo innovato) i contenuti professionali di base e le specifiche professionali dei lavoratori di seconda area (area B), posizione economica B3/B3S; in particolare, si stabiliva che le specifiche professionali fossero: a) la capacità di coordinamento di unità operative con assunzione di responsabilità dei risultati ; b) la gestione delle relazioni dirette con gli utenti.

In particolare, il citato CCNL definiva i contenuti professionali di base di questo gruppo di lavoratori nel seguente modo : *"lavoratore che, nei diversi settori di competenza, elabora dati e situazioni complesse anche utilizzando strumentazioni informatiche, rilascia copie, estratti e certificati, esplica attività di segreteria in commissioni, attività di istruttoria sulla base di procedure definite"*.

I lavoratori di terza area (area C) si distinguevano da quelli di fascia inferiore, secondo il medesimo CCNL, solo per l'esercizio di funzioni di *"direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante"* o di funzioni *"che si caratterizzavano per il loro elevato contenuto specialistico"*. In particolare, il lavoratore inquadrato in posizione C1 era destinato alla direzione di unità organiche interne, di gruppi di lavoro e di studio; il lavoratore inquadrato in posizione C2 era destinato all'attività di direzione e coordinamento di unità operative anche di rilevanza esterna, che non fosse riservato ai dirigenti.

Il 5 aprile 2000 fu siglato il Contratto Collettivo Integrativo relativo ai dipendenti di livello non dirigenziale del Ministero della Giustizia .

Uno dei principali motivi ispiratori di tale Contratto integrativo fu il predetto principio di **interfungibilità delle funzioni**.

Il C.C.I. del 5.4.2000 espressamente raggruppava nella **unica ed unitaria figura professionale [trasversale] del cancelliere** i dipendenti addetti alle funzioni di cancelleria del Ministero della Giustizia che si trovavano in posizione economica B3/B3S, C1/C1S e C2.

Il predetto C.C.I. del 5.4.2000 così descriveva le specifiche mansioni del cancelliere B3/B3S: *"lavoratori che, secondo le direttive ricevute ed avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all'ufficio, esplicano compiti di collaborazione qualificata al magistrato nei vari aspetti connessi all'attività di ufficio, assistendolo in particolare nell'attività istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali ed eseguendo gli atti*



attribuiti alla competenza del Cancelliere, in quanto non riservati alle professionalità superiori".

In effetti lo stesso "mansionario", posto dal C.C.I. del 5.4.2000, delineava le figure dei C1¹, in modo che esse risultassero identiche e completamente sovrapponibili a quelle degli ex B3/B3S, tranne che per le funzioni direttive di unità organica interna, riservate ai soli C1.

Il CCNL successivo, relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, firmato il 14.9.2007 da UIL, CGIL, CISL, CONFSAL, CSE, FP/CGIL, CISL/FPS, CONFSAL/UNSA E FLP, prevedeva e prevede, essendo tutt'ora vigente, all'art. 5 che *"nel quadro degli obiettivi di ammodernamento delle pubbliche Amministrazioni, le parti prendono atto della necessità di proseguire il processo di riforma del sistema di classificazione professionale, come presupposto di grande rilevanza strategica per attuare e sostenere il miglioramento della funzionalità degli uffici, nonché promuovere la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità esistenti. (...) le parti ribadiscono il loro impegno ad individuare idonei strumenti gestionali che possano assicurare, attraverso la crescita professionale ed economica dei dipendenti, una maggiore qualità ed efficacia dell'azione delle pubbliche Amministrazioni. ..."*.

I successivi articoli contenevano disposizioni di dettaglio relative a tali primarie affermazioni di principio.

In particolare, l'art. 7 prevedeva (prevede) che *"nel sistema di classificazione la definizione dei profili si configura come risorsa organizzativa preordinata ad una gestione più flessibile e razionale del personale nonché a garantire una migliore corrispondenza delle prestazioni lavorative dei dipendenti agli obiettivi di ciascuna Amministrazione"*.

L'articolo successivo poneva (e pone) il limite oggettivo ed inderogabile del divieto della *"costituzione di uno stesso profilo professionale articolato su aree diverse"* (art. 8, co. 2 lett. B).

A tale contratto è seguito il contratto collettivo integrativo del 29 luglio 2010, censurato dai ricorrenti, il quale attribuisce formalmente tutte le mansioni della figura istituzionale del Cancelliere, prima svolte indifferentemente - per cd criterio dell'interfungibilità - da dipendenti in posizione B3, B3S, C1 o C1S e C2 (tutti accomunati nell'unica figura professionale del Cancelliere) al solo Funzionario giudiziario (profilo in cui si collocano i soli Cancellieri C1 e C1S).

Pertanto, stando alla normativa contrattuale de qua, la definizione di cancelliere, ex cancelliere B3 e B3 super, appare allo stato davvero molto residuale, dovendo in detta qualifica ricomprendersi i soli *"lavoratori che, secondo le direttive ricevute ..., esplicano compiti di collaborazione qualificata con il magistrato nei vari aspetti connessi all'attività dell'ufficio, anche assistendolo nell'attività istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali"*.

Essendo, infatti, scomparso ogni riferimento agli *"atti attribuiti alla competenza del Cancelliere in quanto non riservati alle professionalità superiori"* (previsto dall'ordinamento professionale di cui al CCNI del 5.4.2000), a parere di chi scrive, appare evidente che l'ex "cancelliere B3/B3S" ha mantenuto solo il nome di "Cancelliere, vedendosi, in effetti e di fatto, attribuite le sole competenze residue rispetto alla devoluzione globale delle competenze del cancelliere in favore dell'ex C1".

Il nuovo mansionario devolve al funzionario giudiziario e solo a questa figura (ex cancelliere C1) *"tutti gli atti attribuiti alla competenza del cancelliere"*.

Reputa lo scrivente che il contratto integrativo del 29 luglio 2010 si presenti per la parte de qua e sotto diversi profili affetto da nullità.

In particolare, la normativa contrattuale, oggetto delle censure dei ricorrenti, contrasta con quanto previsto dall'art. 2013 cc.

Gli odierni ricorrenti sono stati assunti per l'adempimento delle più ampie mansioni previste dal DPR 1984 e dal CCNI del 5.4.2000; le mansioni che fino a ieri, si ribadisce, erano INTERFUNGIBILMENTE svolte indifferentemente dagli odierni cancellieri e dagli odierni funzionari giudiziari sono ora sottratte agli ex B3/B3S e conferite ai soli ex C1².

La lettura del nuovo ordinamento professionale relega il cancelliere ex B3/B3S alla mera assistenza al magistrato.

Appare dunque evidente la grave "*reformatio in peius*" della condizione giuridico-professionale dei ricorrenti, così come risultante dall'accordo decentrato del 29.7.2010; la normativa pattizia in oggetto ha comportato la perdita della professionalità acquisita nel corso degli anni e la riduzione dei compiti ad attività assai ristretta per ambiti e responsabilità, con un sostanziale svuotamento delle caratteristiche fondamentali delle mansioni attribuite.

Ebbene, anche nel settore del pubblico impiego, trova applicazione il principio secondo cui il datore di lavoro, nell'ambito dello "*jus variandi*", può destinare il lavoratore a svolgere nuove e differenti mansioni, purchè queste consentano al lavoratore "*l'utilizzazione ovvero il perfezionamento e l'accrescimento del corredo di esperienze, nozioni e perizia acquisite in fase pregressa del rapporto*".

Come noto, se da un lato "*la riconduzione della disciplina del lavoro alle regole privatistiche del contratto e dell'autonomia privata collettiva, con conseguente devoluzione della giurisdizione del giudice ordinario, non elimina la perdurante particolarità del datore di lavoro pubblico che, pur munito nella gestione degli strumenti tipici del rapporto di lavoro privato, per ciò che riguarda l'organizzazione del lavoro, resta pur sempre condizionato dai vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse*" (per tutte, v. Cass. Civ., Sez. Lav. 11.05.2010, n. 11405), dall'altro, tuttavia, il principio di equivalenza formale delle mansioni nel pubblico impiego "*non può essere ampliato ed estremizzato al punto da consentire sostanzialmente lo svuotamento pressoché totale dell'attività lavorativa*" (Cass. Civ., Sez. Lav. 21.05.2009, n. 11835).

La vigenza, anche nel pubblico impiego, del divieto di sottrazione lavoratore delle funzioni da svolgere preclude l'illimitato esercizio dello "*jus variandi*" tale da comportare il depauperamento della professionalità del lavoratore in pregiudizio, come nel caso de quo, anche della possibilità di incremento della crescita professionale (capacità ed attitudini) che va riconosciuta e garantita al lavoratore.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 113/2007, in lettura dell'art. 2103 c.c., comma 1, simmetrico per contenuti precettivi all'art. 52 D.Lgs. n. 165/2001, ha affermato la valenza costituzionale della norma dovendosi considerare che si tratta di una speciale prescrizione posta a protezione del lavoratore per preservarlo dai "*danni a quel complesso di capacità ed attitudini che viene definito con il termine di professionalità*".

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, peraltro, ha ripetutamente dichiarato il principio della nullità anche delle norme dei contratti collettivi ove eventualmente confliggenti con il diritto del lavoratore a non subire demansionamento, dequalificazione professionale e lesione della professionalità acquisita (Cass. 21 maggio 2009, n. 11835; 2 novembre 2005, n. 21212; 3 sett. 2002, n. 12821; 16 sett. 2004, n. 18719).



Tali considerazioni basterebbero *ex se* per dichiarare la nullità della normativa pattizia .

A tanto va aggiunto che le norme censurate dai ricorrenti presentano non pochi problemi di coordinamento con la normativa dettata dal Codice di procedura civile, avente il rango di norma di legge, rilevante come tale , per quanto interessa in questa sede , anche ai fini dell'organizzazione degli uffici.

Il CCNI ha, infatti, sottratto a detta figura professionale competenze ex lege previste ; si veda ad esempio l'art. 57 cpc secondo cui : *Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti. Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale. Quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il cancelliere stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice; l'art. 58 cpc a tenore del quale "... Il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti, all'iscrizione delle cause a ruolo, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni e alle notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, nonché alle altre incombenze che la legge gli attribuisce".*

In ultimo , non si può non rilevare ancora che il CCNI del 29.7.2010, per la parte de qua, contiene disposizioni in palese contrasto con quanto stabilito dalla disciplina contrattuale di livello superiore .

Il contrasto tra norme introdotte da fonti contrattuali di diverso livello comporta la nullità delle clausole del contratto di rango inferiore.

Detta nullità è sancita anche dall'art. 40, commi 3, 3bis e 3quiquies DLgs 165/2001; gli ultimi due dei quali, in particolare, impongono alla contrattazione collettiva integrativa di svolgersi nei limiti e con i vincoli stabiliti dal contratto collettivo di livello superiore, vietando alla pubblica amministrazione di sottoscrivere contratti integrativi con questi contrastanti.

E' noto infatti che il Contratto Collettivo nazionale di primo livello *"costituisce una fonte normativa sovraordinata rispetto al contratto nazionale integrativo, che ha l'obbligo (e non la facoltà) di attuare le previsioni"* (Trib. Vibo Valentia, 16 giugno 2004, con riferimento espresso al CCNL Ministeri, in GC, 2006, 1 208).

Il contratto di primo livello riveste una funzione "ordinante", essendo strumento di gestione e controllo dei flussi finanziari, ovvero, più in generale, della spesa pubblica; ha altresì la funzione di temperare, mediante l'azione autonoma della contrattazione, il necessario rispetto delle diversità delle pubbliche amministrazioni con l'esigenza di impedire (o almeno inibire), nell'ambito dei singoli comparti pubblici, differenziazioni dei trattamenti economici e normativi *"tali da riportare in vita <<giungla>> di cui certo non si avverte oggi la necessità"*

Ebbene , nel caso che ne occupa , l'art. 8 comma 3, del CCNL 2006/2009 ha previsto un *"profilo unico che ricomprende sia il profilo di base [B3] che quello o quelli più evoluti [C1-C2-C3] ...comunque appartenenti ad una medesima famiglia professionale o riconducibili ad una stessa tipologia lavorativa"*.

Ne consegue , a parere dello scrivente , che una corretta applicazione del citato art. 8 - comma 3 - del CCNL vigente , avrebbe imposto che gli ex Cancellieri B3, B3S, C1, e C2- già accomunati nel previgente contratto integrativo del 2000 nell'unica figura professionale del cancelliere- avrebbero dovuto continuare ad essere congiuntamente ricompresi in unico profilo professionale.

Ne consegue per tutto quanto detto la nullità della disciplina ex contractu impugnata sotto il profilo relativo all'inquadramento per contrasto con la norma di legge e pattizia di rango superiore (cfr sul punto specifico anche sentenza del 1° giugno 2012 del Tribunale di Nocera Inferiore).

Le spese di lite, in considerazione della novità e della complessità delle questioni trattate, nonché del parziale accoglimento della domanda vanno interamente compensate tra le parti.



PQM


- dichiara il difetto di giurisdizione relativamente alla parte della domanda avente ad oggetto la "riqualificazione";
- accoglie la domanda per la restante parte e per l'effetto dichiara la nullità della disciplina pattizia impugnata di cui al CCNI del 29.7.2010 con tutte le connesse conseguenze quanto alla posizione dei ricorrenti;
- compensa interamente le spese di lite

Motivazione riservata in gg 30 ex art. 429 cpc.

Ariano Irpino, 16.10.2012


Il Giudice del Lavoro

- dott.ssa Mariella Ianniciello -



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
 Ariano Irpino, 12.11.2012

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 Dott.ssa Anna Ianniciello



Avv. Natale Polimeni, Avv. Gemma Surace e Avv. Luigi
Tedeschi c/o Avv. Luigi Tedeschi
Via Parzanese, 70 Ariano Irpino

ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI ARIANO IRPINO - SEZ.
LAVORO
RICORSO

Ex art. 414 ss. c.p.c.

Il dipendenti del ministero della Giustizia, tutti collocati nel
profilo professionale di cancellieri, signori:

1. [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
2. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
3. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
4. [REDACTED]
[REDACTED]
5. [REDACTED]
[REDACTED]

REGISTRO
8/11/12
[Signature]

rappresentati e difesi dagli Avvocati Natale Polimeni (c.f. PLMNTL69M20H224I)
Gemma Suraci (C.F. SRCGMM73B61D548F) e Avv. Luigi Tedeschi,
anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliati presso lo studio
dell'ultimo in Acerno, via Perzomex, giusta procura in calce al presente atto.

contro

Ministero della Giustizia (CF 80184430587), in persona del legale rappresentante
il Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato e presso di questa domiciliato in, via

FATTO

I ricorrenti sono dipendenti del Ministero convenuto, in servizio presso gli Uffici
giudiziari ed amministrativi della circoscrizione di questo Tribunale, oggi
inquadri nel profilo professionale di cancelliere, precedentemente inquadrati in
area B, come cancellieri di pos. econ. B3 o B3S.

Nel contesto del processo di graduale privatizzazione del pubblico impiego, il
CCNL per il comparto ministeri 1998-2001, firmato il 16.2.99 (all. 1), in forza
dell'art. 56 D.J.gs 29/93, recepi il principio di equivalenza di cui all' art. 2103 c.c. e
sancì definitivamente, nell'ambito dell'organizzazione del personale non
dipendente delle Pubbliche Amministrazioni, il principio dell'interfunzionalità
delle funzioni. In particolare l'art. 13 dello stesso CCNL prevedeva
l'accorpamento delle previdenti nove qualifiche funzionali in tre sole aree e
disponeva che il nuovo sistema di classificazione del personale fosse "improntato a
criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi".

L'allegato A del predetto CCNL definiva, e definisce (non essendo stato in questo
innovativo), tra gli altri, i contenuti professionali di base e le specifiche
professionali dei lavoratori di seconda area (area B), posizione economica

B3/B3S, le cui specifiche professionali erano: a) la capacità di coordinamento di unità operative con assunzione di responsabilità dei risultati e b) la gestione delle relazioni dirette con gli utenti.

I contenuti professionali di base di questo gruppo di lavoratori, per quanto qui interessa, erano così definiti: *"lavoratore che, nei diversi settori di competenza, elabora dati e situazioni complesse anche utilizzando strumentazioni informatiche, rilascia copie, estratti e certificati, esplica attività di segreteria in commissioni, attività di istruttoria sulla base di procedure definite"*.

I lavoratori di terza area (area C) si distinguevano da quelli di fascia inferiore, secondo il medesimo CCNL, solo per l'esercizio di funzioni di "direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante" o di funzioni "che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico". In particolare il lavoratore inquadrato in posizione C1 era destinato alla direzione di unità organiche interne, di gruppi di lavoro e di studio, il C2 era destinato all'attività di direzione e coordinamento di unità operative anche di rilevanza esterna, che non fosse riservato ai dirigenti.

Di conseguenza, i cancellieri C1 godevano di stipendio base di L. 17.879.000, i C2 di L. 20.571.000, i B3, nonostante spesso svolgessero funzioni sostanzialmente identiche a quelle dei loro Colleghi sopra menzionati, percepivano appena L. 15.447.000 (L. 17.500.000 nella posizione B3 super).

Il 5 aprile 2000 fu siglato il Contratto Collettivo Integrativo relativo ai dipendenti di livello non dirigenziale del Ministero della Giustizia (all. 2).

Uno dei principali motivi ispiratori di tale Contratto integrativo, fu il predetto principio di interfungibilità delle funzioni, la cui applicazione nel Ministero di specie si è resa maggiormente necessaria a causa della cronica, e perdurante,

scarsità di personale e della conseguente necessità di massimizzare lo sfruttamento di quello esistente - *ritiro* alla quale soprattutto la parte datoriale si è vista costretta per via della perdurante crisi economica e del settore pubblico in particolare.

Il C.C.I. 5.4.2000 espressamente raggruppò nella unica ed unitaria figura professionale [trasversale] del cancelliere i dipendenti addetti alle funzioni di cancelleria del Ministero della Giustizia che si trovavano in posizione economica B3/B3S, C1/C1S e C2.

Il predetto C.C.I. 5.4.2000 così descriveva le specifiche mansioni del cancelliere B3/B3S: "Laboratori che, secondo le direttive ricevute ed avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all'ufficio, esplicano compiti di collaborazione qualificata al magistrato nei vari aspetti connessi all'attività di ufficio, assistendolo in particolare nell'attività istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali ed eseguendo gli atti attribuiti alla competenza del Cancelliere in quanto non riservati alle professionalità superiori".

Conseguentemente i cancellieri B3/B3S hanno svolto tutte le mansioni del cancelliere previste dalla legge e dall'Ordinamento giudiziario, essendo loro talora inibita - quando ciò rispondeva alle necessità dell'ufficio - solo la direzione degli uffici.

Le stesse funzioni, a causa dell'interfungibilità, sono state svolte anche dai cancellieri in posizione C1 e C2, e spesso anche da direttori di cancelleria (posizione C3 e C3S).

... lo stesso "mansionario" posto dal C.C.I. 5.4.2000 delineava, in particolar modo, le figure dei C1' in modo che esse risultassero identiche e complementare comparabili a quelle degli ex B3/B3S, tranne che per le funzioni direttive di funzione organica interna, riservate ai soli C1.

Prova lampante inconfutabile della circostanza sopra affermata, peraltro ben nota a tutti gli operatori giudiziari del settore, è fornita dalla nota prot. n. 3088/S/2849 del 17/4/2002 (all. 3), a firma del direttore generale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia, che, al quesito posto dal Presidente della Corte di Appello di Venezia, rispondeva: *"Poiché tutta la normativa che attribuisce attività processuali al "cancelliere" non opera alcun riferimento a diverse posizioni economiche o a diversi gradi di professionalità, l'esame congiunto del CCNL del personale "Ministeri" e del Contratto Integrativo di Amministrazione porta a ritenere che le tre posizioni economiche della figura professionale del "cancelliere" si differenzino esclusivamente per l'attività di direzione, e quindi per una sempre maggior responsabilità (dal B3 al C1 e da questo al C2) nell'organizzazione e coordinamento dei servizi. Si ritiene pertanto che il personale inquadrato nella figura professionale del cancelliere - posizione economica B3 - sia tenuto a svolgere tutte le attività di natura processuale che i codici o la legge attribuiscono al cancelliere. Al personale inquadrato nelle posizioni economiche C1 e C2 sono ovviamente riservate le attività di direzione e coordinamento e, in genere, la responsabilità dei servizi..."*

¹ "Lavoratori che, nell'ambito di direttive di massima ed avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all'ufficio, forniscono una collaborazione qualificata alla giurisdizione compiendo tutti gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del cancelliere, compresi quelli di eventuale pertinenza della professionalità inquadrata nella posizione economica più elevata dell'area immediatamente inferiore"

La figura dell'ex cancelliere B3/B3S era quindi quella per la quale Part. 22 del CCI 5 aprile 2000 prefigurava percorsi di mobilità verticale articolati su diverse posizioni economiche ed aree funzionali.

Rammentiamo peraltro che in forza della mobilità trasversale prevista dal contratto collettivo di primo livello del 1999 (confermato da quello successivo) del 2007, i dipendenti di area B o seconda di tutte le altre Amministrazioni dello Stato sono stati riallocati così nell'area "C" o terza.

È bene sottolineare anche che addirittura il vecchio ordinamento del 1984 (DPR 29/12/1984, n. 1219), profilo n. 176, dell'assistente giudiziario, VI qualifica (all. 4) (cioè il profilo del futuro B3/B3S) prevedeva la "*Mobilità verticale: verso i profili di collaboratore di cancelleria [il futuro C1] e di collaboratore amministrativo [il futuro C2]*"².

Il discrimen tra le mansioni dell'ex cancelliere B3/B3S e quella dei C1, oggetto del CCI 5 aprile 2000, è peraltro rimasta meramente sulla carta allorché – a causa dell'interfungibilità, da un lato, e delle carenze di organico, dall'altro – gli ex B3/B3S hanno ricoperto funzioni direttive ed apicali in uffici sprovvisti di figure non dirigenziali di grado più elevato.

Di fatto, gli ex cancellieri di seconda area svolgevano ordinariamente anche le funzioni proprie dei C1 e talora, anche quelle del cancelliere C2 senza percepirne la relativa retribuzione.

I cancellieri B3/B3S si trovarono spesso a dolersi, anche in giudizio, della carenza di corrispondenza tra le mansioni da essi svolte e la retribuzione percepita,

² A tal proposito alleghiamo, sub. 5, stralcio di copia della memoria dell'Avvocatura Distrettuale di Bari che testimonia espressamente (in causa concernente la richiesta di riconoscimento di mansioni superiori da parte di cancelliere B3) la prospettiva per il cancellier B3 di avanzamento nell'Area superiore, appositamente accordata dal C.C.I. 5.4 2000.

corrispondenza alterata dal sostanziale abuso, da parte datoriale, del predetto principio di interfunzionalità. Principio a causa del quale la maggioranza dei loro ricorsi veniva rigettata.

Essi invocarono quindi, anche attuando forme reiterate di protesta, l'adeguamento del trattamento economico percepito quantomeno rispetto a quello dei C1 e di superare il conseguente blocco delle carriere.

Con avvisi pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 3 del 15 febbraio 2001, n. 6 dell'11 marzo 2001 e n. 10 del 31 maggio 2001, il Ministero bandì le procedure di selezione di 3600 cancellieri B3/B3S per la riqualificazione a cancellieri C1 in attuazione dell'art. 16 CCNI 5 aprile 2000 e dell'art. 15 lett. A CCNL 16.2.1999.

Tali procedure poi non furono portate a termine, non per fatto imputabile ai dipendenti, bensì per colpa dell'esasperato colpevole immobilismo della pubblica amministrazione, che per anni non ha fatto nulla per rimuovere gli ostacoli censurati dai provvedimenti giurisdizionali intervenuti in merito alle prove ed ai criteri selettivi adottati (tra i tanti, sentenza del giudice di Lamezia Terme 10.10.2002 ed ordinanze TAR Lazio 16.3.2004 e 2.2.2005; cfr. sul punto, sent. Trib. Lavoro Venezia n. 890 del 22 ottobre 2009 (all. 6), determinando il blocco delle procedure.

Al fine di superare lo stallo intervenuto a causa dei vizi delle procedure bandite e delle conseguenti pronunce giudiziali, dal maggio 2006 in poi furono quindi avviati, tra le CCSS ed il Ministero, frequenti e proficui scambi, rispetto ai quali il contratto collettivo integrativo 29.7.2010 ed il mansionario da questo formulato, costituiscono ora ingiustificato e brusco cambiamento di rotta, in violazione dei

principi del contratto collettivo di primo livello e dei diritti acquisiti dagli odierni dipendenti.

Il 26 ottobre 2006 il Ministero convocò, tramite il Sottosegretario, una nuova riunione con le principali COSS, da tenersi il 7 novembre 2006, avente ad oggetto proprio le procedure di riqualificazione del personale; con la convocazione (All. 7) il Ministero, "al fine di consentire un'analisi prelettiva", trasmise "proposta contenente le linee generali del progetto esposto ... nell'incontro del 10.10.2006" all'Amministrazione stessa.

Tale proposta (all. 8) evidenziava, in particolare, l'intervenuto "blocco delle procedure di riqualificazione per il personale dell'amministrazione giudiziaria come disciplinate dal CCNL di comparto e dal contratto e dagli accordi integrativi; la situazione di sperequazione venutasi oggettivamente a creare con il personale delle altre amministrazioni e con quello appartenente ai diversi dipartimenti della stessa amministrazione (dipartimenti dell'Archivio Notarile, della Giustizia Minorile e dell'Amministrazione Penitenziaria, ndr); i ripetuti **interventi della Corte Costituzionale** in materia, che ha, in particolare, fissato i principi di selezione, di valorizzazione del titolo di studio, di accesso all'esterno, di diretto del cosiddetto doppio salto nella progressione di carriera, di prevalenza della posizione economica di provenienza; la situazione di blocco delle assunzioni". Il Ministero formulava quindi la seguente proposta: "... **riconoscere a tutto il personale la possibilità di progredire nelle posizioni economiche e giuridiche di inquadramento e di partecipare alle relative procedure ...**".

⁶ Il 5 luglio 2007 fu quindi presentato dal Ministro della Giustizia il d.d.l. preannunciato, intitolato **Istituzione dell'ufficio per il processo, riorganizzazione funzionale dei dipendenti dell'Amministrazione Giudiziaria e delega al Governo in materia di notificazione ed esecuzione di atti giudiziari, nonché registrazione di provvedimenti giudiziari in materia civile** (d.d.l. n. 2873 Camera Deputati, XV legislatura).

Il d.d.l., in particolare all'art. 5, prevedeva il massiccio incremento dei dipendenti di area C (C1), attraverso 2800 assunzioni nel merito nonché mediante progressioni verticali interne degli ex B3 e

Il 9 novembre 2006 fu quindi sottoscritto un protocollo d'intesa (all. 9) con il quale le parti ribadivano la necessità di attivare procedure di riqualificazione semplificate ed accelerate.

Nel frattempo venne a scadenza il CCNL del 12 giugno 2003.

Il CCNL successivo, tuttora vigente, relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, firmato il 14.9.2007 (all. 10) da UIL, CGIL, CISL, CONFISAL, CSE, FP/CGIL, CISL/FPS, CONFISAL/UNSA E FILP, considerate le ben note problematiche sopra sommariamente descritte, prevede appositamente, all'art. 5, che "Nel quadro degli obiettivi di ammodernamento delle pubbliche Amministrazioni, le parti prendono atto della necessità di proseguire il processo di riforma del sistema di classificazione professionale, come presupposto di grande rilevanza strategica per attuare e sostenere il miglioramento della funzionalità degli uffici, nonché promuovere la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità esistenti, (...) le parti ribadiscono il loro impegno ad individuare idonei strumenti gestionali che possano assicurare, attraverso la crescita professionale ed economica dei dipendenti, una maggiore qualità ed efficacia dell'azione delle pubbliche Amministrazioni. ...".

Gli articoli successivi del CCNL dettano le disposizioni di dettaglio relative a tali primarie affermazioni di principio.

In particolare, l'art. 7 prevede che "Nel sistema di classificazione la definizione dei profili si configura come risorsa organizzativa preordinata ad una **gestione più flessibile e**

B3 Super, prevedeva inoltre l'implementazione delle risorse B1 mediante progressioni verticali dalla fascia A.

Purtroppo il d.d.l., già discusso dalla Commissione Giustizia della Camera - ed approvato, con emendamenti migliorativi (in part. all'art. 5) e con accordo "bipartisan", il 9/1/2008 - non è stato trasformato in legge a causa della anticipata conclusione della legislatura. È stato, ad ogni modo, ripresentato al Senato con il n. 579, nel maggio 2008 ma non più coltivato.

professionale del personale nonché a garantire una migliore corrispondenza delle prestazioni garantite dai dipendenti agli obiettivi di ciascuna Amministrazione". L'articolo successivo pone il limite oggettivo ed inderogabile del divieto della "costituzione di uno stesso profilo professionale articolato su aree diverse" (art. 8, co. 2 lett. B).

All'art. 10, comma 4, è poi stabilito che "tutte le procedure per i passaggi all'interno del sistema di classificazione già programmate, concordate o attivate sulla base del precedente CCNL del 16 febbraio 1999 sono portate a compimento ... secondo i criteri già stabiliti in contrattazione integrativa". Dette procedure sono quelle sopra menzionate, oggetto prima di pubblicazione nei Bollettini Ufficiali del Ministero e poi del protocollo d'intesa 9.11.2006.

Se tale norma avesse avuto la sua doverosa attuazione, gli odierni ricorrenti si troverebbero ad essere stati inquadrati già da qualche anno in posizione C1, anche in virtù dell'obbligo di ricomposizione in un'unica area di processi lavorativi per i profili della medesima tipologia articolati su aree diverse, posto dall'art. 10, comma 6 e ad essere oggi, secondo l'attuale ordinamento professionale, funzionari giudiziari, posizione economica F3 di area terza. Essi invece sono rimasti nell'odierno profilo professionale di cancelliere ex B3/B3S, inquadrati, per la maggior parte in posizione F4 ed i restanti in posizione F5 di area seconda.

Si rinvia alla lettura del CCNI, e delle tabelle, allegate sub A e B al CCNI, stesso, per la descrizione complessiva delle aree funzionali e delle specifiche funzioni e dei relativi conseguenti livelli retributivi. Si precisa solo che lo stipendio tabellare

previsto dal CCNL 2007 per i B3 è di euro 17.929,19, mentre quello previsto per i C1 è di € 19.587,18. Ciò significa che il divario economico, originariamente pari a circa 2 milioni di lire, oggi è ulteriormente aumentato, essendo pari a 1600 euro (=3.200.000 lire).

+++

Anche portare a compimento le riqualificazioni, il Ministero, con D.P.C.M. del 15 dicembre 2008, pubblicato in G.U. del 21 febbraio 2009, ha previsto la riduzione complessiva del personale di 3536 unità rispetto alla consistenza numerica precedente.

Del tutto sorprendentemente, infine, nel luglio 2010, il Ministero ha sottoscritto con la minoranza delle OO.SS. (appena tre delle numerose organizzazioni firmatarie del CCNL) il contratto collettivo integrativo di cui appresso (all. 11), che pone nel nulla, ed anzi contraddice totalmente ed irragionevolmente, le menzionate disposizioni del vigente CCNL, gli Accordi sottoscritti con le OO.SS., gli impegni più volte assunti in sede governativa e parlamentare, nonché i diritti soggettivi ormai acquisiti dai dipendenti, tra i quali gli odierni ricorrenti.

In particolare il nuovo CCI in violazione degli artt. 5, commi 3 e 4, 6, commi 2, 3 e 4; 7, comma 2; 8, comma 2 lettere a, b, c, d, e e comma 3; 10, commi 4 e 6, C.C.N.L. 2006/2009, separa le funzioni ed attribuisce formalmente tutte le mansioni della figura istituzionale del Cancelliere, prima svolte indifferentemente da dipendenti in posizione B3, B3S, C1 o C1S e C2 e accomunati nell'unica figura professionale del Cancelliere, al solo Funzionario giudiziario (profilo in cui si collocano i soli Cancellieri C1 e C1S).

Infine, la nuova -demansionante- definizione del cancelliere, ex cancelliere
65 e 66 super, risulta essere la seguente: "Lavoratori che, secondo le direttive ricevute
applicano compiti di collaborazione qualificata con il magistrato nei vari aspetti connessi
all'attività dell'ufficio, anche assistendolo nell'attività istruttoria o nel dibattimento, con compiti
di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali". Scomparso, quindi, ogni
ricorrenza, già perno di ogni sfruttamento ai danni
degli odierni ricorrenti, agli "atti attribuiti alla
competenza del Cancelliere in quanto non riservati alle
professionalità superiori", previsto (e subito)
dall'ordinamento professionale del 5.4.2000.

E' ciò nonostante che sia stato conservato a tale profilo professionale il nome,
svuotato di significato, di cancelliere, al quale, come noto, il Codice di procedura
civile (che costituisce norma di legge, in quanto tale rilevante ai fini
dell'organizzazione degli uffici, nonché norma di principio) riserva le seguenti
funzioni e definizioni: "art. 57: Il cancelliere **documenta** a tutti gli effetti, nei casi e nei
modi previsti dalla legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti. **Vi**
assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo **verbale**.
Quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il cancelliere
stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice. Art.
58. ... Il cancelliere attende al **rilascio di copie ed estratti autentici** dei documenti
prodotti, all'iscrizione delle cause a ruolo, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla
conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni e alle notificazioni prescritte dalla legge o
dal giudice, nonché alle altre incombenze che la legge gli attribuisce".

E' non si taccia di eccessivo formalismo una tale lettura del nuovo profilo
professionale, perché essa al contrario risponde correttamente alla **ratio** del

manuscriptario, che devolve al solo funzionario giudiziario, ex cancelliere C1, "TUTTI gli atti attribuiti alla competenza del cancelliere".
È quindi evidente che l'ex "cancelliere B3/B3S", pur mantenendo oggi, lui solo, il nome di cancelliere, in effetti ha avuto attribuite - sulla carta - le sole competenze residue rispetto alla devoluzione globale delle competenze del cancelliere in favore dell'ex C1".

Il dato è peraltro facilmente dimostrabile mediante la valutazione delle note dirigenziali allegare al presente atto e commentate alle pagine che seguono.

Gli ex cancellieri B3/B3S ha poi definitivamente perso la mobilità verticale verso la III Area, per accedere alla quale, ove interessati, in forza della legge Brunetta, ed ove dotati di titolo di laurea, devono sostenere procedure concorsuali in concorso con concorrenti esterni¹.

In tal modo il CCNL, anziché costituire, ai sensi dell'art. 8 comma 3, CCNL il "profilo unico che ricomprende sia il profilo di base [B3] che quello o quelli più evoluti [C1-C2-C3] comunque appartenenti ad una medesima famiglia professionale o riconducibili ad una stessa tipologia lavorativa", determina l'arresto tombale dell'evoluzione curriculare dei B3, che congela definitivamente in II Area, confinando in una sorta di "ruolo ad esaurimento" i Cancellieri C1 e C1S e nel contempo attua, ex abrupto, la riqualificazione giuridica solo per i Cancellieri C2, che

¹ Si rammenti che, precedentemente, l'accesso alla terza area era consentito anche a chi fosse dotato solo di titolo di scuola media superiore e cinque anni di anzianità nell'ultima posizione di seconda area.

riqualifica in direttori amministrativi accomunandoli ai Direttori di cancelleria C3 e C3S, in una sorta di "quarta area di fatto".

Viceversa, ove si fosse data corretta applicazione al citato art. 8 - comma 3 - del CCNL vigente, gli ex Cancellieri B3, B3S, C1, e C2, già accomunati nel precedente contratto integrativo nell'unica figura professionale del cancelliere, avrebbero dovuto continuare ad essere congiuntamente raggruppati in unico profilo professionale.

Solo con tale corretta operazione si sarebbe evitata una evidente ed ingiustificata disparità di trattamento tra i ricorrenti e gli analoghi dipendenti di altre Amministrazioni e, all'interno di questo Ministero, tra gli B3 e gli ex Cancellieri C1 e C1S (e superiori), in palese violazione di legge e di principi costituzionali.

Viceversa, il Ministero, con intesa del 15.12.2009 (all. 12), sottoscritta con le stesse OO.SS., poi firmatarie del C.C.I., si era del resto espressamente obbligato nel senso di tale riqualificazione giuridica prima ed oltre che economica.

Ma v'è di più. Le gravi illiceità e le oggettive contraddizioni del C.C.I. del 29.7.2010, nel determinare scontento e sconcerto tra gli operatori e perplessità interpretative, hanno causato, e continuano a causare, grave malfunzionamento, talora paralisi, degli uffici, in violazione del principio di buona amministrazione.

Come ammesso dallo stesso Ministero, con la nota 30.11.2010 prot. 103/1/(A)/1757/CD/DGPF -1 (all. 13), indirizzata a tutti i principali uffici giudiziari, "A seguito della sottoscrizione del nuovo CCNI del 29.07.2010 per il personale della giustizia, sono pervenuti da parte di vari uffici giudiziari diversi quesiti finalizzati a